**UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA**
**FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI**
***Commissione di certificazione dei contratti di lavoro***
***REGOLAMENTO***
***emanato il 23 dicembre 2010, modificato il 16 ottobre 2017, il 15 settembre 2020 e il 14 febbraio 2025***

**VISTO** il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla l. 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'art. 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
**VISTO** il Decreto interministeriale del 14 giugno 2004 mediante il quale è stato istituito l'albo delle Commissioni di Certificazione universitarie;
**VISTO** il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2010 n. 8 che ha iscritto, nell'albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università, la Commissione di certificazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia;
VISTA la Convenzione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Fondazione Università Ca' Foscari del 25 gennaio 2011 Rep. n. 101 – 111/12; prot. n. 1467 del 26 gennaio 2011, ove si stabilisce che la Commissione di certificazione svolge la propria attività nell'ambito dei servizi offerti dalla Fondazione e beneficiando del suo supporto con riguardo alle attività amministrative, contabili e di fatturazione;
VISTE le successive convenzioni sottoscritte e, da ultimo, la Convenzione Quadro per la gestione dei rapporti tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Fondazione Ca' Foscari n. 734/2020 Prot. n. 0026517 del 25 maggio 2020, con cui le parti concordano di collaborare sinergicamente ed organicamente per la realizzazione di attività comuni, comprese quelle di certificazione dei contratti di lavoro (lett. g);
**VISTI** gli artt. 75-84, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
**VISTI** gli artt. 30 e 31, l. 4 novembre 2010 n. 183;
**VISTI** gli artt. 410 e ss. c.p.c.;
**VISTO** l'art. 2113 c.c.;
**VISTO** l'art. 27, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
**VISTO** l'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
**VISTI** gli artt. 2 e 6, d.lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
**VISTO** l'art. 26 comma 7 d.lgs. 151/2015;
**VISTA** la Risposta ad Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/2011 del 9 agosto 2011;
**CONSIDERATO** che l'art. 78, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che le procedure di certificazione siano determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di certificazione;
**VISTA** l'adozione del Regolamento relativo alle procedure e alle modalità di funzionamento della Commissione del 23 dicembre 2010;

**VISTE** le modifiche al Regolamento adottate il 16 ottobre 2017 finalizzate a regolare le nuove funzioni attribuite dalle succitate leggi del 2015 alle Commissioni di certificazione;
**CONSIDERATA** l'esigenza di regolare lo svolgimento delle attività anche da remoto;
**DELIBERA** con decisione unanime del 30 settembre 2020**,** su proposta del Presidente, di adottare ulteriori modifiche al Regolamento.

## REGOLAMENTO

## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### *ART. 1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e del decreto direttoriale del 22 dicembre 2010 n. 8 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituita la Commissione di certificazione (d'ora in avanti anche solo Commissione) presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (d'ora in avanti anche solo Università o Ateneo), composta come da decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed eventuali successive integrazioni/modifiche di volta in volta tempestivamente comunicate alla autorità competente.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale. Può operare in composizione monocratica per l'espletamento delle audizioni, e, salva diversa richiesta delle parti, per l'espletamento del tentativo obbligatorio e facoltativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, art. 31, comma 13, l. 4 novembre 2010 n. 183, art. 6, d.lgs. n. 23/2015, nonché per l'assistenza alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 2103, comma 6, c.c. e art. 6, comma 6, d.lgs. n. 81/2015.
3. Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data informazione nella comunicazione di cui all'art. 78, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 276/2003.

### *ART. 2 SOTTO-COMMISSIONI E COMMISSIONI ISTRUTTORIE*

1. Il Presidente ha facoltà di costituire sotto-commissioni formate da un minimo di tre componenti della Commissione anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi e in relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, sia alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione.
2. Ciascuna sotto-commissione è presieduta dal Presidente della Commissione è può essere composta, oltre che da almeno due membri della Commissione, da altri esperti esterni ovvero professori e ricercatori del medesimo o di altro ateneo, scelti dal Presidente.
3. Le sotto-sommissioni, composte su espressa disposizione del Presidente, hanno autonomi poteri di certificazione e svolgono tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento; provvedono in particolare all'esame delle istanze, alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte, nonché, all'occorrenza, alla prestazione dell'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81 del d.lgs. n. 276/2003; possono altresì essere incaricate dal Presidente di espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, redigendone verbale.

4. Il Presidente ha facoltà di costituire Commissioni istruttorie a cui possono partecipare anche soggetti dotati di adeguate competenze, diversi dai componenti della Commissione. Tali Commissioni istruttorie possono svolgere tutte le attività preliminari all'attività di certificazione e garantiscono un'assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione.
5. Le Commissioni istruttorie hanno compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; formulano osservazioni e proposte; prestano, all'occorrenza, l'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81, d.lgs. n. 276/2003; possono altresì espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. In ogni caso, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.

## *ART. 3 NORME RELATIVE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, INCOMPATIBILITA' E COMPENSI*

1. Sono membri della Commissione i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento e coloro che il Presidente della Commissione chiamerà a partecipare quali membri delle sotto-commissioni o Commissioni istruttorie, nell'ambito dell'elenco di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, che può essere integrato e modificato mediante disposizione del Presidente, comunicata all'autorità competente.
2. Tutti i membri della Commissione e delle commissioni istruttorie o sotto-commissioni sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione e/o decisione di pratiche di certificazione o di conciliazione, che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di loro parenti entro il quarto grado o conviventi, di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi dovranno altresì astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà di conseguenza, disponendo la sostituzione dell'astenuto con altro membro della Commissione.
3. Il Presidente della Commissione, in quanto responsabile dell'attività di certificazione e conciliazione, provvede a rendicontare i costi sostenuti e a determinare l'utile secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e della Fondazione Ca' Foscari (d'ora in avanti anche solo Fondazione), cui si rinvia. Il corrispettivo dell'attività di certificazione e conciliazione, detratti i costi, le spese e gli oneri forfettari, a favore dell'Ateneo e della Fondazione e la remunerazione del Presidente e dei Commissari effettivamente intervenuti nell'attività, verrà destinato dal Presidente della Commissione al finanziamento di contratti per lo svolgimento di attività di studio e/o di ricerca e/o di didattica nelle materie giuslavoristiche, e che non comportino impegni di programmazione ai fini delle chiamate in ruolo non già deliberati dagli organi universitari competenti.

## *ART. 4 SEDE, SUPPORTO LOGISTICO E SEGRETERIA*

1. La Commissione ha sede ad ogni effetto presso la Fondazione Ca' Foscari di Venezia, Dorsoduro 3858, 30123 - Venezia. Ferma restando la sede della Commissione, attesa la competenza estesa

all'intero territorio nazionale e l'esigenza di agevolare la celerità del procedimento, l'attività della Commissione può essere svolta anche presso altre sedi idonee.
2. Al fine di realizzare il miglior funzionamento della Commissione, le riunioni e le audizioni della Commissione possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza.
3. La Commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dalla Fondazione. In particolare ad essa è assegnato di volta in volta un idoneo locale per le riunioni e le audizioni, dotato di apparecchiature ed impianti informatici e telefonici, almeno un apposito indirizzo di posta elettronica, e un *link* a apposita pagina *web*, nel sito di Ateneo, espressamente dedicata alle attività della Commissione.
4. Compatibilmente con le risorse economiche introitate dalle Convenzioni con soggetti pubblici e privati e dall'attività svolta, la Commissione si dota di una Segreteria nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione.

***ART. 5 COMPETENZE***

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dal d.lgs. n. 251/2004 e dalla l. n. 183/2010, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
In particolare la Commissione svolge la propria attività per:
*A)* la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato, di somministrazione, ecc. e la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni c.d. etero-organizzate;
*B)* la certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, l. n. 183/2010 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, l. n. 183/2010;
*C)* la certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, l. 3 aprile 2001, n. 142;
*D)* la certificazione dei contratti di appalto, di subappalto, di trasferimento d'azienda, e delle tipologie di lavoro flessibile, anche per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.p.R. 177/2011;
*E)* la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
2. Inoltre, la Commissione svolge le seguenti attività previste dalla legge:
*F)* la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003;
*G)* la funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, l. n. 183/2010 e art. 410 c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;
*H)* la funzione conciliativa di cui all'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;

*I)* l'assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c., come modificato dall'art. 3 d.lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
*L)* l'assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 81/2015.
*M*) l'attività arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
*N)* l'assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
*O)* l'assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, d.lgs. n. 276/2003;
*P*) La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ai sensi dell'art. 26 comma 7 d.lgs. 151/2015;
3. Il ricorso alle attività di cui al primo e al secondo comma è volontario, fatta eccezione per la conciliazione obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla stessa Commissione;
4. La Commissione svolge qualunque altra attività prevista o ammessa dalla legge;
5. Salva diversa comunicazione, il responsabile dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, il Presidente della Commissione.

## *ART. 6 CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE*

1. Come previsto dall'art. 76 comma 1, lett. c) d.lgs. n. 276/2003 l'attività di certificazione è svolta dalla Commissione nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati dall'Università con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Conseguentemente l'attività di certificazione è fornita dalla Commissione sulla base di convenzioni che la Fondazione stipula con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in conformità ai regolamenti di Ateneo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono consistere anche in convenzioni quadro stipulate con datori di lavoro, professionisti, enti, gruppi, o loro associazioni, organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro, enti bilaterali. Le convenzioni possono prevedere il finanziamento della ricerca scientifica sotto forma di borse di studio, di ricerca, assegni di ricerca o borse di dottorato ovvero il finanziamento di posti di ruolo nella materia del diritto del lavoro (SSD IUS 07). Alle medesime finalità possono essere destinati dalla Commissione i proventi delle convenzioni e delle attività svolte.

## *ART. 7 ISTANZA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO*

1. Il procedimento per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 1 ha inizio con la presentazione di apposita istanza alla Commissione (salvo diversa disposizione delle sezioni seguenti), nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 6.
2. L'istanza di avvio della procedura di certificazione è redatta per iscritto secondo i modelli messi a disposizione sulla pagina web della Commissione (https://www.unive.it/pag/32027/). L'istanza è

sottoscritta dalle parti istanti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari e inviata, anche telematicamente, alla Commissione.
3. Le condizioni di ricevibilità dell'istanza sono valutate dalla Commissione in conformità alle previsioni di legge e del presente Regolamento. Le istanze difformi dai modelli sono comunque ricevibili purché, a giudizio del Presidente della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e rispettino i requisiti previsti nelle sezioni seguenti del Regolamento.

## SEZIONE II – ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

### *ART. 8 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEZIONE II*

1. I procedimenti di certificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), B), C) e D) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella sezione II del presente Regolamento.
2. Il procedimento di certificazione è finalizzato a verificare la conformità alla normativa vigente del contratto, della singola clausola contrattuale o dell'atto sottoposto a certificazione. In nessun caso è possibile derogare in sede di certificazione alla normativa inderogabile di legge o di contratto collettivo applicabile.

### *ART. 9 ISTANZA, COMUNICAZIONE ALLA ITL E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE*

1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza congiunta delle parti del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
2. L'inizio del procedimento, con indicazione della tipologia di contratto/atto e degli effetti ai fini dei quali è richiesta la certificazione, viene comunicato all' Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente. La comunicazione contiene notizia dell'avvio del procedimento, degli effetti richiesti, della identità delle parti, della tipologia di contratto/atto.
3. Ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), d.lgs. 276/2003 la comunicazione è effettuata tramite posta elettronica. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, informate del procedimento dalla Direzione Territoriale del Lavoro, possono presentare eventuali osservazioni e possono partecipare alle riunioni della Commissione, a titolo esclusivamente consultivo.
4. Le medesime autorità pubbliche hanno facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione, previa richiesta scritta al Presidente ai sensi della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
5. La Commissione, su richiesta formulata con le stesse modalità di cui al presente articolo, svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto da certificare, alla definizione del programma negoziale e alla qualificazione del rapporto, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti.

### *ART. 10 REQUISITI DELL'ISTANZA*

1. Sono requisiti dell'istanza di certificazione:
a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
b) l'indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;

c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) l'allegazione di copia del contratto (o di una sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi;
f) caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari.

### *ART. 11 AUDIZIONE DELLE PARTI*

1. L'audizione delle parti costituisce una modalità dell'attività istruttoria condotta dalla Commissione ai fini della certificazione. Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. A) e B) la Commissione espleta di norma l'audizione del lavoratore, salvo il caso in cui la Commissione valuti a suo insindacabile giudizio non necessaria l'audizione stessa ai fini dell'istruttoria. L'audizione può realizzarsi in presenza o a distanza con qualsiasi modalità telematica ritenuta idonea dalla Commissione.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. C) e D) l'eventuale audizione delle parti avviene solo se decisa dalla Commissione e, in questo caso, si svolge con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. In tutti i casi previsti nei commi precedenti del presente articolo, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell'audizione, può condurre l'istruttoria chiedendo alle parti di esibire documenti e/o di rendere dichiarazioni su fatti e circostanze che la Commissione stessa ritenga rilevanti ai fini del procedimento di certificazione.
4. Durante l'audizione il lavoratore non potrà farsi rappresentare da un soggetto munito di delega.
5. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
6. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.

### *ART. 12 TERMINI DEL PROCEDIMENTO*

1. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 78, comma 2, lett. b), d.lgs. 276/2003 decorre dalla data di ricevimento della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione.
2. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua ed il lunedì successivo.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata produzione della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione; mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l'audizione o mancata comparizione nella data concordata.
4. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente

decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l'audizione.

### *ART. 13 PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE*

1. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Nell'atto emanato deve essere indicata l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve richiamare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
2. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego, le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti diversi.
3. La Commissione, nel deliberare sulle singole istanze, può tenere in considerazione anche il complessivo modello organizzativo utilizzato dal datore di lavoro/committente/etc., valutando, altresì, oltre al verbale di audizione del lavoratore firmatario dell'istanza in esame:
a) i verbali redatti da altri lavoratori/collaboratori/etc. sentiti nella medesima occasione, in considerazione dello svolgimento, da parte di questi ultimi, di prestazioni o incarichi analoghi e/o complementari;
b) le precisazioni fornite in corso di istruttoria/audizione da parte datoriale/committente/etc., ove consentano di ricostruire compiutamente il modello organizzativo utilizzato e, conseguentemente, di valutare il legittimo utilizzo del tipo contrattuale adottato.
4. Il provvedimento di certificazione o di diniego rimane agli atti della Commissione; ne è trasmessa copia alle parti istanti. La trasmissione può avvenire per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o altra procedura telematica. Gli effetti del provvedimento di certificazione decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell'adozione dell'atto.
5. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.lgs. 276/2003 come modificato dall'art. 31, comma 17, l. 183/2010, gli effetti del provvedimento di certificazione nel caso di contratti in corso di esecuzione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

### *ART. 14 CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI E ATTI CERTIFICATI*

1. I contratti e atti certificati ed il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione degli effetti dello stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione la cessazione degli effetti dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero cessati in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.
2. La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti versioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.

3. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta ai sensi dell'art 78, comma 3, d.lgs. n. 276/20003, ai servizi competenti oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

## SEZIONE III – ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE

### *ART. 15 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEZIONE III*

1. I procedimenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. E e comma 2 lett. F), G) e H) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella sezione III del presente Regolamento.

### *ART. 16 TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE*

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti esperiscono davanti alla Commissione il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. prima di presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione per i motivi di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs n. 276/2003;
2. In ragione dell'efficacia giuridica della certificazione di cui all'art. 79, d.lgs. n. 276/2003 il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito anche dai terzi interessati, ivi inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità, che intendano agire in giudizio avverso la certificazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, a tale tentativo obbligatorio di conciliazione si applica la procedura di cui all'art. 410 c.p.c.

### *ART. 17 – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: istanza di conciliazione e convocazione delle parti*

1. La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (fondazione.cafoscari@legalmail.it). Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della stessa parte istante alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa. Qualora entrambe le parti siano fornite di indirizzo di posta elettronica certificata, la copia della richiesta può essere spedita a controparte con tale strumento informatico.
2. Requisiti della richiesta sono:
1) il nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede dell'istante e del convenuto;
2) il luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
3) il domicilio eletto dalla parte istante ai fini della procedura e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui si chiede di ricevere le informazioni sulla procedura avviata;
4) l'indicazione del motivo della controversia (erronea qualificazione, difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazione, vizio del consenso) e l'esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione;
5) la sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.
3. La controparte deposita presso la Commissione, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria scritta contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indirizzo di posta elettronica

ordinaria a cui si chiede di ricevere le informazioni sulla procedura. Tale memoria deve essere contestualmente trasmessa anche al soggetto che ha avviato il tentativo di conciliazione.
4. La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni che, in caso di mancato deposito della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.
5. La comunicazione per la comparizione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato dalla parte istante e dal convenuto.
6. Il tentativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenzia il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato. Dinanzi alla Commissione le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista abilitato di loro fiducia. Le parti possono farsi rappresentare da rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche da remoto attraverso strumenti informatici che permettano alla Commissione svolgere l'attività conciliativa.

### *ART. 18 TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: conciliazione*

1. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, ne viene redatto verbale, contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalla Commissione la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il verbale viene redatto e sottoscritto in tanti originali pari al numero delle parti più un ulteriore originale che viene conservato dalla Commissione agli atti a norma dell'art. 13.
3. Quando il verbale di cui al primo comma è redatto con strumenti informatici, le parti e/o i loro rappresentanti e assistenti possono sottoscriverlo mediante firma digitale certificata o altri strumenti informatici che garantiscano la riproduzione fotostatica della firma apposta e nel rispetto delle indicazioni tecniche della Commissione, tali da garantire la produzione di un unico verbale telematico originale, contenente le firme di tutte le parti. In mancanza di strumenti idonei delle parti, della sottoscrizione delle parti e/o dei loro rappresentanti e assistenti tiene luogo apposita dichiarazione del Commissario verbalizzante che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati.

### *ART. 19 TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: mancata conciliazione*

1. Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
2. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti. Si applica in quanto compatibile l'art. 18.
3. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale di esito negativo della conciliazione per mancata comparizione sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente. Si applica in quanto compatibile l'art. 18.

### *ART. 20 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE*

1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. ai sensi dell'art. 31 comma 13, l. n. 183/2010 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.
2. Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenzia il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato.
3. L'istanza per il tentativo facoltativo di conciliazione è presentata congiuntamente dalle parti.
4. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni dell'istanza di cui al precedente comma 3.
6. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o procura semplice, allegando un documento di identità del procuratore. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
7. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche da remoto attraverso appropriati strumenti informatici che permettano alla Commissione di svolgere l'attività conciliativa.

### *ART. 21 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE: conciliazione e mancata conciliazione*

1. Se la conciliazione riesce, viene redatto verbale di conciliazione contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalla Commissione, la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il verbale viene redatto e sottoscritto in tanti originali quante sono le parti più un ulteriore originale che viene conservato dalla Commissione agli atti a norma dell'art. 13.
3. Quando il verbale di cui al primo comma è redatto con strumenti informatici, le parti e/o i loro rappresentanti e assistenti possono sottoscriverlo mediante firma digitale certificata o altri strumenti informatici che permettano alla Commissione di certificare la corretta apposizione della firma e di produrre un unico documento informatico contenente la firma di tutte le parti intervenute. In mancanza di strumenti idonei, della sottoscrizione delle parti e/o dei loro rappresentanti e assistenti tiene luogo apposita dichiarazione del Commissario verbalizzante che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Nel caso di produzione di un verbale informatico, l'originale rimane agli atti della Commissione a norma dell'art. 13, attraverso apposito archivio informatico.
4. Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
5. Su richiesta di una delle parti o di entrambe, la Commissione può redigere un verbale ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3.

***ART. 22 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23***

1. Presso la Commissione può essere presentata l'offerta di conciliazione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
2. Il tentativo facoltativo di conciliazione conseguente alla offerta di conciliazione di cui all'art. 6 d.lgs. 23/2015 si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenzia il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato.
3. L'istanza per il tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 23/2015 può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto dal datore di lavoro.
4. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Laddove possibile, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della data di presentazione dell'istanza rispetto alla data di comunicazione del licenziamento al lavoratore, la convocazione per il tentativo di conciliazione verrà fissata in data precedente allo spirare dei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione di cui all'art. 6 d.lgs. 23/2015, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando l'offerta di conciliazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 3 nonché i dati e le dichiarazioni delle parti di cui al comma 4.
6. In ogni caso, si potrà dar corso al tentativo di conciliazione solo se il datore di lavoro sia comparso munito di un assegno circolare e se le condizioni dell'offerta accettata dal lavoratore siano rispettose dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 23/2015.
7. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.
8. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o procura semplice, allegando un documento di identità del procuratore. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
9. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche da remoto attraverso appropriati strumenti informatici che permettano alla Commissione di svolgere l'attività conciliativa.

## SEZIONE IV – ASSISTENZA NELLA STIPULA DI ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 2103 COMMA 6 C.C. E ART. 6 COMMA 6 D.LGS. 81/2015

***ART. 23 PRESTAZIONE DELLA RICHIESTA E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA***

1. Presso la Commissione può essere presentata richiesta di assistenza ai fini della stipulazione di:
a) accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c.;

b) clausole elastiche inserite in contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 81/2015.
2. L'assistenza alla stipulazione degli accordi menzionati al comma che precede è svolta dalla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenzia il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato.
3. La richiesta di assistenza è presentata congiuntamente dalle parti. Requisiti dell'istanza sono:
a) i dati identificativi delle parti;
b) il domicilio eletto ai fini della procedura;
c) nel caso di assistenza per la stipulazione di accordi di modifica ai sensi dell'art. 2103 c.c.: i) bozza dell'accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita;
d) nel caso di assistenza per la stipulazione di clausole elastiche nel part time: i) dichiarazione congiunta delle parti relativa alla non applicabilità al rapporto di lavoro di alcun contratto collettivo ovvero alla mancanza nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro di norme disciplinanti le clausole elastiche; ii) bozza della clausola elastica; iii) documentazione comprovante la durata della normale prestazione annua a tempo parziale; iv) documentazione comprovante l'ammontare della retribuzione oraria globale di fatto.
4. Le parti vengono convocate per la stipulazione dell'accordo entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di assistenza nella stipulazione dell'accordo, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può prestare direttamente l'assistenza.
6. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o procura semplice con allegato il documento di identità del procuratore. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
7. L'assistenza alla stipulazione dell'accordo può essere prestata dalla Commissione anche da remoto attraverso strumenti informatici che permettano alla Commissione svolgere l'attività conciliativa.

## SEZIONE V – ARBITRATO

### *ART. 24 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 12, l. n. 183/2010 la Commissione svolge funzioni di Commissione arbitrale per la definizione arbitrale, ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. La Commissione arbitrale è composta da 3 membri e presieduta dal Presidente della Commissione o da un suo delegato scelto tra i professori Ordinari o Associati di diritto del lavoro dell'Università. Gli altri due componenti sono scelti dal Presidente tra i membri della Commissione o tra professori universitari di materie giuridiche, avvocati cassazionisti e magistrati di Cassazione a riposo o fuori ruolo, anche su proposta concorde delle parti della controversia.

### *ART. 25 DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COMMISSIONE ARBITRALE*

1. Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Commissione arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.
2. La devoluzione alla Commissione arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all'art. 824 *bis* c.p.c., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
3. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
a. Il termine per l'emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato.
b. Le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

### *ART. 26 PROCEDURA ARBITRALE E LODO*

1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contradditorio.
2. Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
3. Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Commissione Arbitrale per la discussione entro 20 (venti) giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia. La discussione può tenersi anche da remoto attraverso strumenti informatici che permettano alla Commissione di svolgere l'attività arbitrale.
4. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, c.c.

### *ART. 27 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CAMERE ARBITRALI UNITARIE*

1. La Commissione provvederà, qualora lo ritenga opportuno, alla conclusione di convenzioni con altre Commissioni di cui all'art. 76, d.lgs. n. 276/2003 per la costituzione di commissioni arbitrali unitarie.

## NORME FINALI

### *ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI*

1. La Commissione raccoglie e tratta i dati personali al fine di fornire i servizi richiesti nel rispetto dalla legge e e del presente Regolamento.
2. I dati raccolti, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi. Potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. La Commissione ed i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

4. La Commissione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, mette a conoscenza delle parti istanti l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile alla pagina web https://www.unive.it/pag/37314/.

***ART. 29 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO***

1. Il Regolamento della Commissione è approvato, in seduta convocata dal Presidente, dalla maggioranza assoluta dei membri della Commissione come da elenco dell'allegato 1 al presente Regolamento. Della sua approvazione il Presidente dà comunicazione al Rettore dell'Università e, se persona diversa, al Presidente della Fondazione.
2. Il Regolamento può essere modificato o sostituito seguendo la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo. L'allegato 1 può essere modificato o integrato dal Presidente ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito unive.it, nella pagina dedicata a Fondazione e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Venezia, 17 febbraio 2025

ALLEGATO 1

Presidente:
Gaetano Zilio Grandi, Ordinario a tempo pieno
Componenti:
prof.ssa Vania Brino
prof. Maurizio Falsone
prof. Adalberto Perulli
avv. Lisa Amoriello
dott. Antonino Basile
dott.ssa Silvia Foffano
avv. Matteo Luccisano
avv. Emilio Messana
avv. Silvia Nalin
avv. Silvia Ortis
avv. Roberto Pettinelli
avv. Maria Laura Picunio
avv. Loredana Rondelli
avv. Irene Zanin
dott.ssa Giovanna Zampieri
avv. Giovanna Dal Maso